Capitolato d'oneri

Monitoraggio TV Locali Anni 2021-2022

Capitolato d'oneri per affidamento biennale dei servizi di registrazione h. 24, di lettura e analisi dei dati su 7 emittenti televisive locali piemontesi e sulla testata regionale RAI per gli anni 2021 e 2022

Servizio di rilevazione e analisi dei dati delle trasmissioni di emittenti televisive locali - sessione di monitoraggio 2021-2022

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 71 DEL 28/06/2021

Luogo e Data	Approvato
Torino lì 28 giugno 2021	Il Dirigente: Dott. Cosimo Poppa

Sommario

Capitolato d'oneri per affidamento biennale dei servizi di registrazione h. 24, di lettura e analisi dei dati su 7 emittenti televisive locali piemontesi e sulla testata regionale RAI per gli anni 2021 e 2022..... 3
Art. 1 - Oggetto del servizio..... 3
Art. 2 - Caratteristiche del servizio di registrazione..... 3
Art. 3 - Durata del servizio di registrazione..... 3
Art. 4 – Specifiche tecniche – Qualità del registrato..... 3
Art. 5 – Caratteristiche del servizio di lettura e analisi..... 4
Art. 6 - Oggetto della fornitura..... 4
Art. 7 – Inizio dell'attività di lettura e analisi..... 4
Art. 8 - Emittenti locali da monitorare..... 4
Art. 9 -Ambito di analisi..... 4
Art. 10 - Importo del servizio..... 5
Art. 11- Cauzione..... 5
Art. 12 - Affidamento diretto previa indagine di mercato tramite trattative dirette su MEPA..... 5
Art. 13 - Modalità di pagamento..... 5
Art. 14 - Cessione del contratto..... 5
Art. 15 – Subappalto del servizio..... 5
Art. 16 – Raggruppamenti temporanei d'impresa (R.T.I.)..... 6
Art. 17 - Clausola del Pantouflage..... 6
Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari..... 6
Art. 19 - Penali..... 6
Art. 20 - Risoluzione del contratto..... 7
Art. 21 - Definizione delle controversie e foro giurisdizionale competente..... 7
Art. 22 - Rinvio ad altre disposizioni normative..... 8

Capitolato d'oneri per affidamento biennale dei servizi di registrazione h. 24, di lettura e analisi dei dati su 7 emittenti televisive locali piemontesi e sulla testata regionale RAI per gli anni 2021 e 2022

Art. 1 - Oggetto del servizio

Incarico biennale per gli anni 2021 e 2022, per l'affidamento dei servizi di registrazione H 24, di lettura e analisi dei dati su 7 emittenti televisive locali piemontesi per sette giorni consecutivi all'anno oltre alla testata giornalistica RAI regionale (segnatamente, i tre notiziari diffusi giornalmente dalla sede locale oltre al notiziario "Buongiorno Regione") per quattordici giorni consecutivi all'anno.

Art. 2 - Caratteristiche del servizio di registrazione

Lo svolgimento del servizio consiste nella:

- registrazione H 24 per sette giorni consecutivi all'anno di n. 7 emittenti televisive locali piemontesi che verranno indicate dal committente all'atto dell'individuazione del periodo di monitoraggio;
- registrazione per quattordici giorni consecutivi all'anno della testata regionale RAI e, segnatamente, dei tre notiziari diffusi giornalmente dalla sede locale oltre al notiziario "Buongiorno Regione";
- la registrazione dovrà essere effettuata in qualsiasi parte del territorio piemontese tramite ricezione del segnale digitale terrestre recepito dall'antenna.

Art. 3 - Durata del servizio di registrazione

Il servizio di registrazione dovrà essere svolto per l'anno 2021 nel lasso di tempo che intercorre fra il 15.09.2021 e il 31.12.2021.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio in oggetto in due distinti periodi, per un totale di n. 4 emittenti da monitorare per ciascun periodo.

La comunicazione del periodo in cui avverrà il monitoraggio sarà effettuata con un preavviso di almeno 72 ore.

Con riferimento al servizio relativo all' anno 2022, l'Amministrazione si riserva la facoltà di indicare il periodo di tempo in cui avverrà il monitoraggio.

Inoltre, con riferimento al numero delle emittenti da monitorare per l'anno 2022, l'Amministrazione si riserva la facoltà di variare il numero delle stesse, secondo i parametri previsti dall'art. 106, comma 12), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per ragioni di riservatezza, i nominativi delle emittenti da registrare saranno comunicati all'atto del conferimento dell'incarico da parte del Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di Garanzia.

Art. 4 – Specifiche tecniche – Qualità del registrato

Le registrazioni di ciascuna emittente devono essere scomposte in 168 file, corrispondenti a 24 file, di un'ora ciascuno, al giorno.

Le registrazioni devono presentare la data e l'ora di messa in onda delle trasmissioni e devono recare in sovraimpressione l'indicazione di data e ora per tutta la loro durata. gruppo data ora)

Le registrazioni devono essere effettuate in formato .wmv o in altro formato compatibile, da concordare preventivamente col Corecom.

Le registrazioni devono essere incise su un disco rigido esterno, che diviene di proprietà del Corecom al momento della consegna del bene.

Il Fornitore assicura che le registrazioni non presentino interruzioni.

Si richiede altresì di mantenere la disponibilità del registrato sul proprio server per un minimo di anni 2.

Art. 5 – Caratteristiche del servizio di lettura e analisi

L'obiettivo che il Corecom intende perseguire attraverso il monitoraggio delle trasmissioni televisive oggetto della presente richiesta è quello di acquisire dati e elementi utili ad elaborare analisi e valutazioni finalizzate all'assolvimento dei propri compiti istituzionali di vigilanza in materia di:

- pluralismo politico e sociale (Area 1);
- garanzie dell'utenza e tutela dei minori (Area 2);
- obblighi di programmazione (Area 3);
- pubblicità (Area 4).

Art. 6 - Oggetto della fornitura

Il contratto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- lettura ed analisi dei dati registrati con riferimento ai programmi delle emittenti locali relative alle sessioni di monitoraggio per ciascun anno;
- predisposizione report (elaborati) e breve rapporto di sintesi.

~~Le specifiche tecniche ed attuative del servizio che dovrà essere fornito sono riportate nella~~ Per quanto riguarda la modulistica e relative tabelle di riscontro si potrà fare riferimento alla Delibera n. 632/07/CONS "Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale" e relative appendici.

I risultati ottenuti dall'analisi dei dati registrati saranno trasformati in informazioni di tipo qualitativo e quantitativo per i successivi adempimenti istituzionali del Corecom.

Art. 7 – Inizio dell'attività di lettura e analisi

Il servizio di lettura ed analisi dei dati registrati è riferito ad un periodo temporale della durata di 7 giorni consecutivi per 24 ore al giorno per n. 7 emittenti locali, oltre che per la durata di 14 giorni consecutivi con particolare riferimento alle registrazioni relative alla testata regionale RAI.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio in oggetto in un unico periodo o, in alternativa, in due distinti periodi, per un totale di n. 4 emittenti da monitorare per ciascun periodo.

Art. 8 - Emittenti locali da monitorare

Sulla base dei criteri di selezione del campione per il monitoraggio dell'emittenza locale, individuati e approvati con delibera n. 22/2021, il Corecom Piemonte ha provveduto a dare mandato agli Uffici di procedere al monitoraggio di n. 7 emittenti televisive locali più la testata regionale RAI e, segnatamente, i tre notiziari diffusi giornalmente dalla sede locale oltre al notiziario "Buongiorno Regione",

L'Amministrazione si riserva la facoltà di variare il numero delle emittenti da monitorare per l'anno 2022, secondo i parametri di cui all'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016.

La lettura deve riguardare, per il periodo di cui all'art. 7 del presente capitolo, l'intera programmazione televisiva quotidianamente svolta 24 ore su 24, oltre alle registrazioni relative alla testata regionale RAI.

Art. 9 -Ambito di analisi

Si fa riferimento a quanto indicato in dettaglio nell'Allegato Tecnico per le singole aree indicate all'art. 5.

Il termine ultimo per la consegna dei report (elaborati) conclusivi è fissato a giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dall'ultimo giorno di registrazione.

Nell'ambito del suddetto periodo temporale, la ditta incaricata dovrà fornire settimanalmente al Corecom l'elenco parziale delle violazioni riscontrate.

I report (elaborati) finali dovranno pervenire in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail di posta certificata: *monitoraggio.corecom@cert.cr.piemonte.it*.

Contestualmente alla consegna dei report, la ditta affidataria si impegna a far pervenire all'Amministrazione copia del materiale registrato.

Con riferimento al servizio relativo all'anno 2022, l'Amministrazione si riserva la facoltà di indicare il periodo di tempo in cui dovrà avvenire il monitoraggio, cioè la registrazione dei programmi televisivi e, di conseguenza, l'analisi e lettura dei dati oggetto di registrazione.

Art. 10 - Importo del servizio

L'importo richiesto non dovrà superare per la durata del contratto fissata in due anni la cifra complessiva di € 34.000,00 o.f.e..

Art. 11- Cauzione

Al contraente affidatario sarà richiesta idonea cauzione a garanzia del servizio da fornire, o in alternativa le garanzie sostitutive previste dalla vigente normativa, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 37, della l.r. 23/1/1984 n. 8 e s.m.i., in ordine all'esonero dalla cauzione definitiva subordinatamente al miglioramento del prezzo nella misura minima dell'1%, rispetto al costo complessivo al netto dell'IVA.

Art. 12 - Affidamento diretto previa indagine di mercato tramite trattative dirette su MEPA

La presente procedura si svolgerà su piattaforma ME.PA e l'affidamento verrà conferito alla Ditta che presenterà il preventivo con il prezzo più basso.

L'Amministrazione del Consiglio Regionale si riserva la facoltà di non procedere ad alcun affidamento, anche per soli motivi d'opportunità ed a prescindere dal regolare espletamento della procedura.

Art. 13 - Modalità di pagamento

Il pagamento riferito a ciascun anno di servizio avverrà in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di consegna finale dell'analisi sociopolitica dei dati registrati e delle registrazioni stesse. Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'emissione di regolari fatturazioni elettroniche, all'esito dello svolgimento di ciascun servizio annuale, nonché al nulla osta della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di Garanzia, che verificherà, a tale proposito, la rispondenza dei prodotti a quanto previsto dal presente capitolato.

Qualora non sia effettuato il pagamento della prestazione, per causa imputabile al Consiglio regionale, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura degli interessi legali.

Art. 14 - Cessione del contratto

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto ex art. 105 Dlgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 15 – Subappalto del servizio

Qualora il contraente affidatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori che intende subappaltare, i lavori subappaltati potranno essere eseguiti, previa autorizzazione dell'Amministrazione, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle vigenti norme in materia ed in particolare dall'art. 105 del D.Lgs. 50/16 s.m.i..

Qualora il contraente affidatario NON abbia indicato, in sede di offerta, i lavori che intende subappaltare, ai sensi delle vigenti norme in materia ed in particolare dall'art.105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., gli stessi non sono autorizzati.

Art. 16 – Raggruppamenti temporanei d'impresa (R.T.I.)

È consentita la partecipazione da parte di operatori economici così come individuati dall'art. 45 del d.lgs. 50/2016 ivi compresi i raggruppamenti temporanei di impresa, i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, ovvero i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 cc.

In tale ipotesi i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti, dovranno essere posseduti sia dalla capogruppo mandataria che da ciascuna mandante o consorziata.

Art. 17 - Clausola del Pantouflage

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'aggiudicatario, nel sottoscrivere il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio regionale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo soggetto privato aggiudicatario.

Si rammenta che la sanzione indicata dall'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi attribuiti dalla ditta privata all'ex dipendente pubblico in violazione del divieto contenuto nel sopraccitato d.lgs. 165/2001, nonché l'incapacità negoziale nei confronti della p.a. per la durata di tre anni in capo ai privati incorso nel divieto sopra indicato.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia" e s.m.i.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le comunicazioni sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento si intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto anche in presenza di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 19 - Penali

La consegna del materiale registrato in versione non conforme a quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'art. 4 potrà comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ex art. 108 D.lgs. 50/2016 ovvero l'applicazione di penali come di seguito indicato.

La consegna dei report finali in versione non conforme a quanto previsto dall'Allegato tecnico potrà comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ex art. 108 D.lgs. 50/2016 ovvero l'applicazione di penali come di seguito indicato.

Il ritardo nella consegna dei report finali nonché delle registrazioni inferiore a cinque giorni rispetto al termine fissato all'art. 9, comporta l'applicazione di una penale fino al massimo del 5% sul totale dell'importo da corrispondere per la fornitura del servizio.

Per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto al ritardo di cui al comma precedente, verrà applicata una penale addizionale del 2% sul totale dell'importo da corrispondere per la fornitura del servizio.

Il Consiglio regionale, dopo aver comunicato formale contestazione al fornitore, il quale ha facoltà di fornire proprie controdeduzioni entro il termine indicato nell'atto di contestazione medesimo, potrà comminare le specifiche penali.

In ordine alla consegna dei report finali, la Ditta aggiudicatrice dovrà rilasciare all'Amministrazione procedente committente ampia ed incondizionata garanzia liberatoria relativamente alla lettura e all'analisi socio-politica dei dati registrati, precisando criteri generali e griglia metodologica utilizzati.

Nell'eventualità di un danno alla propria immagine, l'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di agire nelle sedi competenti.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

E' facoltà del Consiglio regionale procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., con riserva di risarcimento dei danni in caso d'inosservanza reiterata e di particolare gravità delle disposizioni di legge, di regolamento, nonché del presente capitolato, purché accertata dagli organi competenti.

È comunque causa di risoluzione del contratto:

a) inadempimento del fornitore agli obblighi assunti contrattualmente;

b) scioglimento o liquidazione della società appaltatrice, cessazione dell'attività, fallimento o altre procedure concorsuali a carico della medesima;

c) sopravvenuta carenza dei requisiti di partecipazione alla RdO.

Art. 21 - Definizione delle controversie e foro giurisdizionale competente

Per ogni eventuale controversia, qualora le parti non raggiungessero un accordo bonario, ai sensi degli artt. 20 e 25 del c.p.c., si stabilisce la competenza del Foro di Torino.

Art. 22 - Rinvio ad altre disposizioni normative

La ditta appaltatrice sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in relazione al presente appalto.

In particolare si intendono richiamate le seguenti norme:

D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

R.D. 23 maggio 1924, n. 827

Codice Civile

L.R. 23/1/84 n. 8 e s.m.i.

D.C.R 368 - 7231 del 26/03/2019 (Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio regionale) D.U.P. del Consiglio regionale del Piemonte n. 99/2020 "Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione (e delle buone pratiche) delle strutture del Consiglio regionale del Piemonte - Aggiornamento Anni 2020-2022".